

REGOLAMENTO

IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI

Approvato con delibera CC. n. 4 del 05.03.2007

Pubblicato all'Albo Pretorio per gg. 15

Entrato in vigore il 24.03.2007

INDICE

ART . 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART . 2 -.AMBITO DI APPLICAZIONE E RELAZIONE CON ALTRI REGOLAMENTI

ART . 3 –APPLICAZIONI SANZIONI AMMINISTRATIVE

ART . 4 - PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

ART . 5 - SOGGETTI ACCERTATORI

ART . 6 - PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO

ART . 7 - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE DEL P .V. A . DELLA VIOLAZIONE

ART . 8 - RAPPORTO DELL'AUTORITÀ COMPETENTE

ART . 9 - COMPETENZA AD EMETTERE LE ORDINANZE INGIUNZIONI O ARCHIVIAZIONE

ART . 10- ORDINANZA INGIUNZIONE: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLA SANZIONE

ART . 11- TERMINE PER L'EMANAZIONE DELL'ORDINANZA INGIUNZIONE

ART . 12- .APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE

ART . 13- PAGAMENTO RATEALE

ART . 14- .DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE

ART . 15 -ESECUZIONI DELLE SANZIONI

ART . 16 - RINVIO

ART . 17- DIRITTO D'ACCESSO

ART . 18- NORME FINALI

ART . 19 -ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

ART . 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del Sindaco e dei Funzionari-Responsabili di settore del Comune, salvo che sia diversamente ed esplicitamente stabilito da altre norme statali e regionali. Rimane impregiudicata l'applicazione, da parte dell'autorità giudiziaria, delle vigenti sanzioni di carattere penale relative alle violazioni delle ordinanze contingibili ed urgenti.

Ciascun regolamento e ciascuna ordinanza comunale adottati successivamente alla entrata in vigore del presente regolamento dovranno indicare in modo esplicito l'importo della sanzione per la loro violazione, nonché il termine e l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e a sentire il trasgressore avverso il verbale di accertamento della violazione.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza del Comune.

ART . 2

AMBITO DI APPLICAZIONE E RELAZIONE CON ALTRI REGOLAMENTI

Le disposizioni di regolamenti comunali che prevedono sanzioni amministrative correlate agli articoli 106 e 107 del R.D. 03.03.1934 n. 383 devono intendersi abrogate e sostituite, in via generale dalle corrispondenti disposizioni del presente regolamento, per la violazione di Ordinanze del Sindaco o dei Funzionari-Responsabili di settore.

L'Amministrazione Comunale può comunque definire con disposizioni contenute in specifici regolamenti adeguate sanzioni amministrative per la violazione di disposizioni in essi contenute, nel rispetto degli elementi generali di riferimento dati dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e dal presente regolamento.

ART . 3

APPLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Alle violazioni delle norme disciplinate da regolamenti e ordinanze comunali, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata dall'art. 7 bis del D. L g s . 18.08.2000 n. 267, come introdotto dall'art. 16 della legge 16.01.2003 n. 3 e dall'art. 1 quater comma 5 della legge 20.05.2003 n. 116, che prevede il pagamento di una somma di denaro da € 25,00 (venticinque/00) a € 500,00 (cinquecento/00).

ART . 4

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

A fronte della violazione di disposizioni a regolamenti, ordinanze e ad altri atti amministrativi, all'autore dell'illecito è riconosciuta la possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta delle sanzioni nella misura pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Il pagamento in misura ridotta, effettuato nei termini di decadenza, determina l'estinzione del procedimento, anche in caso di

precedente presentazione di scritti difensivi. L'Autorità competente, con apposito provvedimento notificato all'interessato, dichiarerà l'improcedibilità per avvenuta estinzione del rapporto obbligatorio.

Nel caso di presentazione di scritti difensivi successivamente al pagamento in misura ridotta, l'autorità competente, con apposito provvedimento notificato all'interessato, dichiarerà l'inammissibilità per avvenuta estinzione del rapporto obbligatorio. Non è data la possibilità di pagamento in misura ridotta direttamente nelle mani dell'agente accertatore.

ART . 5

SOGGETTI ACCERTATORI

Fermo restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689, le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi connesse a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla Polizia Locale.

Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dal Comune all'esercizio delle funzioni d'accertamento di cui al comma 1 raccordandosi con la Polizia Locale e con riferimento a materie specificatamente individuate nell'atto di nomina. Resta ferma la competenza d'accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

ART . 6

PROCESSO VERBALE D'ACCERTAMENTO

La violazione di una norma di un regolamento o di un'ordinanza comunale per la quale sia prevista una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.

Il processo verbale di accertamento deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) l'intestazione dell'Ente e l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
- b) le generalità e la qualifica del/i verbalizzante/i;
- e) le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge;
- d) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione;
- e) l'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati;
- f) l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
- g) le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione; h) l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta;
- h) l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e/o a sentire il trasgressore, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del verbale di accertamento;
- i) la sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata.

Qualora la violazione sia stata commessa da più persone, anche se legate dal vincolo della corresponsabilità (articolo 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689), a ognuna di queste deve essere redatto un singolo processo verbale.

Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione; qualora il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere il verbale o di ricevere copia ne viene dato atto in calce allo stesso.

ART . 7

CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE DEL PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE

La violazione di una norma di regolamento o di una ordinanza comunale per la quale sia prevista una sanzione amministrativa accertata da un processo verbale, secondo quanto previsto dall'art .14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, quando è possibile deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residente all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

ART . 8

RAPPORTO ALL'AUTORITÀ COMPETENTE

Il Funzionario Responsabile dell'Ufficio competente per materia, secondo i criteri organizzativi adottati dall'Ente, viene individuato quale autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24.11.1981 n. 689, nonché competente a ricevere scritti difensivi e documenti da parte del trasgressore e/o obbligato in solido.

Il Funzionario di cui al primo comma può delegare al responsabile del procedimento l'esame degli atti e degli scritti difensivi e dell'audizione dell'interessato.

Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 4 del presente regolamento, l'Ufficio, il Comando o l'Ente da cui dipende il verbalizzante trasmette all'Autorità competente:

- a) l'originale del processo verbale;
- b) la prova dell'avvenuta contestazione o notificazione;
- c) le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi e/o al verbale di audizione che, se presentati/redatti, devono essere trasmessi allo stesso per conoscenza.

ART . 9

COMPETENZA A EMETTERE LE ORDINANZE INGIUNZIONE O DI ARCHIVIAZIONE

L'emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento o dell'ordinanza di archiviazione degli atti conseguenti alla verbalizzazione di violazioni riguardanti i regolamenti e le ordinanze comunali compete, con riferimento all'art .107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al Funzionario Responsabile del settore e/o dell'Ufficio competente nella materia relativa alla accertata violazione, secondo i criteri organizzativi adottati dall'Ente, ovvero, eventualmente, competente al rilascio del titolo abilitante dell'attività sanzionatoria. Viene garantito comunque che verrà effettuata una valutazione direttamente da persona diversa dall'organo accertatore e

secondo richiamati criteri di imparzialità e trasparenza.

ART . 10

ORDINANZA INGIUNZIONE: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLA SANZIONE

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione, entro i limiti edittali delle rispettive fattispecie e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di procedimento (se risultanti da atti formali) e le eventuali spese sostenute per la notifica del verbale di accertamento e dell'ordinanza di ingiunzione, all'autore della violazione e alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

La competenza alla determinazione della misura della sanzione è attribuita ai Funzionari Responsabili di settore, competenti per materia, in relazione a quanto dispone l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D . L g s . 267/2000), ferma restando la competenza del Sindaco di cui all'art. 54 del medesimo T.U.E.L.

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'interessato per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

Al fine di consentire l'esatta e precisa individuazione dei dati soggettivi e oggettivi per la determinazione delle sanzioni in sede di emissione di ordinanza ingiunzione, si farà riferimento a quanto compiutamente emerso dagli atti del procedimento, dagli scritti difensivi e/o altri documenti inviati nonché da eventuali dichiarazioni rese dall'interessato.

ART . 11

TERMINE PER L'EMANAZIONE DELL'ORDINANZA INGIUNZIONE

L'ordinanza ingiunzione in via generale deve essere emessa entro 120 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione .

Nel caso in cui sia richiesta una audizione personale, questa dovrà essere effettuata, previa formale convocazione, entro due mesi dalla data di spedizione o deposito della richiesta.

Qualora l'interessato abbia fatto richiesta di audizione personale, il termine per l'adozione del provvedimento finale si interrompe con la notifica dell'invito per la presentazione del ricorrente fino alla data fissata per l'audizione dell'interessato; qualora, a seguito di richiesta e successiva fissazione della data dell'audizione, l'interessato non si presenti, senza addurre un giustificato motivo, lo stesso decade dal diritto.

ART . 12

APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE

L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando e ove previste, è effettuata a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART . 13

PAGAMENTO RATEALE

Prevvia apposita richiesta, chi si trovi in condizioni economiche disagiate è ammesso, ai sensi dell'art 26 della Legge 24.11.1981 n. 689, al pagamento rateale della somma indicata nell'ordinanza ingiunzione.

La richiesta deve pervenire entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione e deve contenere una dichiarazione sostitutiva relativa ai redditi e al patrimonio dell'interessato e dei componenti del suo nucleo familiare, nonché tutti gli altri elementi che l'interessato ritenga utili ad attestare lo stato di indigenza. La richiesta deve anche contenere l'indicazione del numero di rate e l'importo di ciascuna di esse. Fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della Legge 24.11.1981 n. 689, l'importo di ciascuna rata, salvo maggior ammontare richiesto dall'interessato ai sensi del comma 2, non potrà essere inferiore a €. 25,00 mensili.

ART . 14

DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE

Nell'eventuale giudizio di opposizione di cui all'art. 23 Legge 24.11.1989 n. 681 avverso i provvedimenti adottati ai sensi del vigente regolamento, il Comune sarà rappresentato e difeso da propri funzionari muniti di specifica delega ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 23 comma 4 della L 24.11.1981 n. 689 e dell'art. 82 c.p.c..

ART . 15

ESECUZIONI DELLE SANZIONI

Nell'ipotesi che, in esito ad un procedimento davanti all'A. G. O ., si pervenga ad una sentenza di rigetto dell'opposizione proposta dall'interessato avverso l'ordinanza ingiunzione, il Comune inviterà al pagamento della sanzione nel termine di trenta giorni dal deposito della pronuncia.

In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo delle somme dovute.

ART 16

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto, si applica la legge 2.11.1981 n. 689 e le altre leggi in materia di sanzioni amministrative

ART 17

DIRITTO DI ACCESSO

Per l'esercizio del diritto di accesso agli atti di accertamento si applicano le vigenti disposizioni in materia .

ART . 18

NORME FINALI

Le presenti norme regolamentari sono d'indirizzo per la gestione dei procedimenti sanzionatori per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze, nonché agli altri atti di natura provvedimentoale, che risultino sanzionabili, da emanarsi da parte dei soggetti competenti dell'Ente.

ART . 19

ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

Il presente regolamento costituito da n. 19 (diciannove) articoli, abroga e sostituisce ogni altro regolamento riguardante le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso ed entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo.